

COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N° 33-58

del 1° dicembre 1958

che completa la decisione N° 37-54 del 29 luglio 1954 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali

L'ALTA AUTORITA',

visto l'articolo 60, 2 a) e l'allegato III del Trattato;

vista la decisione N° 37-54 del 29 luglio 1954 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio per la vendita degli acciai speciali definiti all'allegato III del Trattato (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 18 del 1° agosto 1954, pag. 470 e segg.*);

considerando che a termini della decisione N° 37-54 le imprese dell'industria dell'acciaio sono tenute a pubblicare listini di prezzi e condizioni di vendita per la vendita di alcuni acciai speciali sul Mercato comune;

considerando che avuto riguardo alle condizioni particolari della produzione e della

vendita degli acciai speciali, la pubblicazione di listini di prezzi è stata inizialmente limitata ad alcuni acciai speciali;

considerando che l'esperienza acquisita nel frattempo e lo studio delle condizioni particolari della produzione e della vendita degli acciai speciali, per i quali non è stata finora richiesta la pubblicazione di listini di prezzi, hanno rivelato che anche per gli altri prodotti sussistono le condizioni che permettono la pubblicazione di listini di prezzi;

considerando che l'obbligo della pubblicazione di listini di prezzi deve essere esteso di conseguenza a tutti gli acciai da costruzione legati, agli acciai per cuscinetti a rotolamento a sfera come pure agli acciai inossidabili e refrattari;

considerando che alcuni acciai speciali sono venduti sotto marca e che la comunicazione agli acquirenti dei prezzi e condizioni di vendita — oggetto della pubblicazione — è completa soltanto quando tali marche siano ugualmente pubblicate;

considerando inoltre che deve essere altresì pubblicata la composizione chimica dei prodotti poichè essa è essenziale per la determinazione della qualità e della comparabilità degli acciai speciali;

previa consultazione del Comitato Consultivo.

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione N° 37-54 è completato e modificato come segue:

1. Le lettere *e*) e *f*) sono soppresse.
2. Dopo la lettera *d*) sono aggiunte le lettere seguenti da *e*) a *g*):
 - «*e*) acciai da costruzione legati,
 - f*) acciai per cuscinetti a rotolamento,
 - g*) acciai inossidabili e refrattari.»

Articolo 2

L'articolo 4 della decisione N° 37-54 è completato e modificato come segue:

1. Dopo la lettera *b*) sono aggiunte le lettere seguenti *c*) e *d*):

«*c*) marca, per le qualità vendute sotto marca,

d) composizione chimica delle varie qualità.»

2. Le lettere da *c*) a *i*) divengono nel testo attuale dell'articolo 4 precitato le lettere da *e*) a *k*).

Articolo 3

La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il 1° gennaio 1959.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 1° dicembre 1958.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Paul FINET